




# COMUNE DI CUNEO

## CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 4

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A "IMPEGNO AD ESAMINARE LA BOZZA DI  
REGOLAMENTO DEROGHE ACUSTICHE" PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI  
ISOARDI MANUELE E CINA SILVIA MARIA (MOVIMENTO 5 STELLE.IT) -



## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE**


- con PEC del 06/10/2018 abbiamo presentato una bozza di regolamento per lo svolgimento in deroga alla zonizzazione acustica comunale di manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, eventi e dehors;
- che tale bozza è stata trasmessa alla mail ufficiale del comune (protocollo.comune.cuneo@legalmail.it);
- nel Consiglio Comunale di dicembre 2018 veniva presentata una interpellanza a risposta orale per chiedere al Sindaco e alla Giunta quando fosse prevista la calendarizzazione nella commissione settima di tale bozza di regolamento, eventualmente congiunta con le altre competenti commissioni;
- abbiamo sollecitato più volte il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco ed il Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti affinché venisse messa in discussione al fine di arrivare con margini di anticipo e di possibilità di ampia discussione prima dell'arrivo della bella stagione;

### **CONSIDERATO CHE**

il Regolamento comunale non prevede un tempo limite per la discussione dei Regolamenti proposti dai consiglieri e che la proposta in oggetto ha avuto tutto il tempo di seguire l'iter previsto dall'art. 10 del Regolamento del Consiglio Comunale che prevede al comma 2 che "La proposta di deliberazione, formulata per iscritto (...) è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del D.L. 267/2000 (...)"

### **IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A**

- 1) farsi carico della nostra proposta di Regolamento allegata, sovrintendendo alla corretta applicazione dell'art. 10, (sempre che la verifica tecnica non sia già avvenuta e che noi non ne siamo stati informati);
- 2) farsi promotori presso i Presidenti delle Commissioni interessate dal Regolamento affinché venga discusso entro un tempo ragionevole ma certo per la conclusione dell'iter, visto che è stato presentato già a ottobre dello scorso anno.



# **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN DEROGA ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, EVENTI E DEHORS**

## **INDICE:**

**ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**ARTICOLO 2 DEFINIZIONI**

**ARTICOLO 3 OBIETTIVI**

**ARTICOLO 4 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ED EVENTI**

**ARTICOLO 4.1 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ED EVENTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE DI DEROGA**

**ARTICOLO 4.2 MANIFESTAZIONI ED EVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE DI DEROGA**

**ARTICOLO 4.3 MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA O INTERESSE PUBBLICO O ORGANIZZATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE E CONCERTI DI PREGIO COMUNALE PROMOSSI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

**ARTICOLO 4.4 MANIFESTAZIONI ED EVENTI ALL'INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI DI VICINATO**

**ARTICOLO 4.5 MANIFESTAZIONI ED EVENTI NEI DEHORS**

**ARTICOLO 4.6 - MANIFESTAZIONE ED ATTIVITA' ESTIVE AGGIUDICATE A SEGUITO DI BANDO PUBBLICO**

**ARTICOLO 5 CONTROLLO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE NEL TERRITORIO COMUNALE**

**ARTICOLO 6 REGIME SANZIONATORIO**

**ARTICOLO 7 ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO COMUNALE PER LE ATTIVITA' MUSICALI E GLI SPETTACOLI**

**ARTICOLO 8 ABROGAZIONI E VALIDITA'**

**RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

**ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il Regolamento disciplina il regime di deroga ai limiti fissati dalla Zonizzazione Acustica Comunale per lo svolgimento di eventi, intrattenimenti musicali e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che

comportino l'impiego di mezzi di diffusione sonora o impianti rumorosi.

2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- alle opere relative al ripristino urgente delle reti di erogazione dei servizi di pubblica utilità (quali linee telefoniche, elettriche, condotte fognarie, ecc.) o in caso di situazioni di pericolo di incolumità per la popolazione, i cui tempi di intervento non consentono di ricorrere alle modalità e tempistiche ordinarie di cui al presente Regolamento;
- alle attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione;
- alle attività temporanee di manifestazioni-eventi privati esercitati in ambiti privati (residenze) o in esercizi pubblici chiusi al pubblico per l'evento stesso (es. festa di compleanno, matrimoni, lauree...). In tal caso deve essere garantita la chiusura al pubblico del locale).
- alle attività di igiene del suolo, spazzamento e raccolta rifiuti, che deve avvenire nel rispetto degli orari e delle modalità indicate nel Programma di esercizio allegato al "Contratto di servizio per la disciplina del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e igiene urbana" che viene presentato annualmente al Comune, nonché le ulteriori attività di pulizia e manutenzione ordinaria delle reti e sotto-servizi stradali, svolti da soggetti gestori di pubblici servizi (o loro delegati);
- alle attività di traslochi che necessitino dell'utilizzo di macchine montacarichi o altro. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

## **ARTICOLO 2 DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

1. **Manifestazione:** qualsiasi attività temporanea svolta in un luogo pubblico o aperto al pubblico, nel corso della quale potrebbero essere previsti uno o più eventi anche nell'arco di più giorni consecutivi.
2. **Evento:** spettacolo o attività di intrattenimento, anche inserito in una manifestazione, collocato nell'arco temporale di una giornata, per il quale è previsto l'utilizzo di sorgenti sonore, quali strumenti musicali o acustici, impianti elettroacustici, di diffusione o di amplificazione del suono.
3. **Concerto di pregio comunale:** concerto musicale che contribuisce a favorire l'indotto turistico e ad innalzare l'offerta culturale della città. I suddetti concerti possono essere organizzati sia da enti pubblici che da enti privati. Un apposito Osservatorio, ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, stabilisce annualmente, in base ad una programmazione concordata, quali siano i concerti da individuare come "Concerti di pregio comunale", in base alle seguenti caratteristiche:
  - presenza di artisti di fama nazionale ed internazionale la cui arte è riconosciuta di alto livello artistico e tecnico.
  - capacità di attrazione turistica da parte del concerto e/o spettacolo.

- rarità dell'evento.
- repertorio musicale di particolare importanza dal punto di vista storico e/o culturale.

4. Feste di vie e di quartiere: feste a carattere strettamente temporaneo, della durata temporale di massimo 2 giorni, con occupazione di suolo pubblico e con finalità di coesione sociale e valorizzazione di un quartiere o una determinata strada del territorio comunale, organizzate sia da soggetti privati quali negozi, associazioni culturali e/o ricreative, sia da soggetti pubblici e/o comitati di quartiere.

5. Concerto Tradizionale: concerto nel quale viene proposta in prevalenza musica tradizionale piemontese, con anche riferimento alle tradizioni culturali occitane e delle vallate montane, ai sensi della legge regionale n. 11 del 7 aprile 2009 "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte"

6. Dehor: si intende lo spazio aperto costituito dall'insieme degli elementi (mobili, smontabili e facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento Comunale dei dehor e padiglioni.

7. Soggetto legittimato alla richiesta di deroga: è il titolare dell'esercizio pubblico, il concessionario del suolo pubblico o l'organizzatore dell'evento (fatta salva l'autorizzazione del concessionario del suolo), per le manifestazioni temporanee o per i dehors.

8. Osservatorio comunale delle attività musicali e degli spettacoli: Osservatorio istituito dal Comune di Cuneo che prevede un tavolo di concertazione tra le categorie dei pubblici esercenti e dei locali pubblici, rappresentanti del mondo dell'amministrazione comunale, rappresentanti dei cittadini residenti nelle aree maggiormente interessate dai locali cittadini, una figura tecnica competente in acustica e rappresentanti delle associazioni culturali e/o ricreative cittadine. Per le modalità e i compiti dell'Osservatorio si rimanda all'articolo 7 del presente regolamento.

9. Ricettore maggiormente esposto: è l'ambiente abitativo, come definito dall'art.2, comma 1, lettera b, della Legge 26 ottobre 1995 n.447, che in virtù della sua collocazione è maggiormente esposto alle sorgenti sonore.

10. Valore limite in deroga: è il limite autorizzabile in deroga ai limiti acustici di immissione, assoluti o differenziali e di qualità previsti dalla normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico. Il valore limite in deroga nel presente Regolamento è espresso in LAeq (ossia il livello equivalente continuo ponderato, che è la media integrata nel tempo del livello di pressione sonora)

11. Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

12. Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

13. Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti

sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

14. Valori limite assoluti: valori determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

15. Valori limite differenziali: valori determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

16. Tecnico competente: figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere iscritto negli appositi elenchi

### **ARTICOLO 3 OBIETTIVI**

Il presente regolamento ha come obiettivi i seguenti:

1 Instaurare una pacifica convivenza tra pubblici esercizi e locali aperti al pubblico e la popolazione residente più interessata, per motivi di vicinanza, dalle emissioni sonore provenienti dai pubblici esercizi e locali aperti al pubblico. L'amministrazione comunale si riserva il ruolo di mediatore e coordinatore tra le varie parti.

2 Semplificare la burocrazia e rendere più semplici per i soggetti privati, pubblici esercizi e locali aperti al pubblico l'organizzazione di eventi e concerti in cui si preveda l'uso di musiche e/o suoni.

3 Promuovere una cultura musicale e di spettacolo di alta qualità, incentivando la promozione sul territorio comunale, sia tramite enti pubblici che tramite soggetti privati, di eventi di alto livello che possano rappresentare un incentivo turistico per la città ed un prestigio per l'intero territorio comunale.

4 Fissare i parametri tecnici entro cui si possono svolgere le attività rumorose che sfiorano i limiti di legge previsti ai sensi della legge Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico."

5 Promuovere un uso responsabile del volume nell'ambito degli eventi musicali o in cui si prevedano diffusioni sonore.

### **ARTICOLO 4 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ED EVENTI**

Le manifestazioni temporanee e gli eventi, di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, che non rispettano i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale, sono soggette alle procedure di deroga di seguito riportate.

#### **ARTICOLO 4.1 MANIFESTAZIONE ED EVENTI TEMPORANEI SOGGETTI A COMUNICAZIONE DI DEROGA**

1. Sono soggette a comunicazione di deroga le manifestazioni temporanee i cui eventi sono esercitati per un numero massimo di 15 giorni nell'arco dell'anno solare e per non più di 3 giorni consecutivi, preferibilmente nel fine settimana, nella medesima localizzazione o pertinenza del pubblico esercizio, ancorché presentati da soggetti diversi e nel rispetto dei seguenti limiti e orari:

valore limite in deroga (LAeq) 60db(A)

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica dalle ore 08:00 fino alle ore 24:00.

valore limite in deroga (LAeq) 65 DB(A)



venerdì e sabato dalle ore 08:00 fino alle ore 24:00

venerdì e sabato dalle ore 24.00 fino alle ore 01:00 durante la stagione estiva (primo weekend di Giugno-primo weekend di Settembre) è consentita una fascia di "tolleranza", nella quale si dovrà comunque verificare un abbassamento dei livelli di emissioni sonore rispetto all'orario precedente, pur essendo consentito l'uso di suoni.

2. Fatte salve le rimanenti condizioni e prescrizioni di cui al precedente comma, il limite di cui sopra potrà essere derogato fino ad un limite massimo di 75 dB(A) per:

- i concerti catalogati come "concerti di pregio comunale", ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento
- i concerti acustici, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento
- i concerti tradizionali, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento
- le feste di vie e di quartiere, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento

3. All'interno dei pubblici esercizi ed esercizi di vicinato, nei circoli privati che esercitano attività di somministrazione e nei rispettivi dehors, sono consentiti eventi della durata massima di una giornata, ripetuti per un numero massimo di 12 giorni non consecutivi nell'arco dell'anno solare, nel rispetto dei seguenti limiti e orari:

a. per gli eventi: 90 dB(A) misurati all'interno dei locali per un tempo di osservazione equivalente alla durata dell'evento, secondo gli orari stabiliti al punto 1 e al punto 2 del seguente articolo.

b. per gli eventi all'interno dei Dehors: limiti di deroga e i orari stabiliti al punto 1 del presente articolo. In caso di concerti di pregio comunale, concerti acustici, e concerti tradizionali il limite è derogato fino ad un massimo di 70 db(A).

4 Esiste da parte del titolare, gestore o organizzatore della manifestazione o evento l'onere di informare la popolazione interessata dalle emissioni sonore e di instaurare un dialogo costruttivo con i residenti più interessati, per vicinanza, alle emissioni sonore. Se ritenuto opportuno, lo stesso titolare, gestore o organizzatore dell'evento può assumere in prima persona il ruolo di curatore dei rapporti con i residenti più interessati dalle emissioni sonore provenienti dalla sua attività oppure nominare una figura tra il proprio personale che svolga questo compito.

Una copia della comunicazione in deroga deve essere tenuta presso il luogo ove viene esercitata la manifestazione e/o l'evento, da esibire nel caso di verifiche e controlli da parte degli Enti preposti e altresì visibile ai cittadini.

5 L'istanza di comunicazione in deroga deve essere redatta utilizzando il modulo predisposto disponibile sul sito internet del Comune di Cuneo e deve pervenire in modalità telematica con congruo anticipo e comunque non meno di 10 (dieci) giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il modulo può anche essere portato personalmente all'Ufficio Protocollo del Comune che provvede poi a trasmetterlo alle autorità competenti.

La comunicazione si intende efficace qualora non vengano comunicati i motivi ostativi alla stessa. Le istanze prodotte in forma diverse da quella descritte al presente comma verranno considerate nulle e nel caso di mancata comunicazione di deroga l'Amministrazione Comunale si riserva di prendere provvedimenti, riservandosi anche la facoltà di annullare la concessione della comunicazione in deroga in caso di mancato rispetto dell'articolo 4.1 del seguente regolamento.

6. In zone particolarmente sensibili o in classe I della zonizzazione acustica, ovvero destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, potranno essere imposte restrizioni, sia per quanto riguarda i limiti di deroga che gli orari di esercizio della manifestazione temporanea.

#### **ARTICOLO 4.2 MANIFESTAZIONI ED EVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE DI DEROGA**

1. Sono soggette ad autorizzazione di deroga le manifestazioni temporanee che non ricadono nella casistica della comunicazione, di cui al precedente articolo 4.1 ed in particolare:

1a. le manifestazioni i cui eventi sono esercitati per un numero massimo di 36 giorni nell'arco dell'anno solare e comunque non più di 12 giorni nell'arco del mese, preferibilmente nel fine settimana, nella medesima localizzazione, ancorché presentati da soggetti diversi.

In tal caso, il valore limite in deroga per gli eventi sarà stabilito dal Comune sulla scorta di quanto contenuto nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, tenuto conto delle osservazioni/precisazioni fornite a riguardo da ARPA, nonché della localizzazione e della densità abitativa della zona.

Tale limite non potrà in ogni caso superare gli 75 dB(A), salvo per i concerti dichiarati di pregio comunale, i concerti acustici e i concerti tradizionali, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, per i quali è prevista una fascia di tolleranza fino a 80 dB(A). Nei restanti giorni della manifestazione dovrà essere rispettato il limite posto dalla zonizzazione acustica comunale.

1b. le manifestazioni continuative caratterizzate da eventi di tipo ripetitivo (es. luna park, pista di pattinaggio, festival, sagre, etc.), svolte nel rispetto dei seguenti limiti:

valore limite in deroga (LAeq)

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica 60 dB(A)

valore limite in deroga (LAeq) venerdì e sabato 65 dB(A)

3. L'orario massimo consentito per la manifestazione e gli eventi previsti nel corso della stessa giornata è stabilito nelle ore 24:00 con un prolungamento fino alle ore 01.00 durante i mesi estivi, i giorni venerdì e sabato, dal primo weekend di Giugno fino al primo weekend di Settembre. Nella fascia di orario compresa tra le 24.00 e le 01.00 si dovrà comunque verificare un abbassamento dei livelli di emissioni sonore rispetto all'orario precedente, pur essendo consentito l'uso di suoni.

4. L'istanza di autorizzazione in deroga deve essere redatta utilizzando il modulo predisposto disponibile sul sito internet del Comune di Cuneo e deve pervenire in modalità telematica con congruo anticipo e comunque non meno di 20 (venti) giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il modulo può anche essere portato personalmente all'Ufficio Protocollo del Comune che provvede poi a trasmetterlo alle autorità competenti.

Le istanze prodotte in forma diverse da quella descritte al presente comma verranno rigettate.

5. L'istanza deve essere corredata dalla Relazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta da tecnico competente in acustica (come meglio definito dall'art.2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447) e, nello specifico, deve rendere conto degli effettivi eventi che verranno organizzati nell'arco dell'intera manifestazione, in particolare deve contenere:

- sintetica descrizione dell'intera manifestazione, elenco delle sorgenti sonore presenti e periodo (complessivo) nel quale si svolge la manifestazione;
- dettagliato calendario e tipologia degli eventi, ove presenti;
- valutazione dei LAeq stimati presso il ricettore maggiormente esposto e presso la fonte sonora di origine(sorgente sonora), riferiti sia alla manifestazione nel suo complesso, che agli eventi specifici;
- planimetria con l'indicazione dell'eventuale posizione del palco, della fonte del rumore, l'orientamento dei diffusori acustici, in modo tale che risulti il possibile impatto acustico verso i recettori più sensibili ubicati nell'area interessata dalla manifestazione;
- accorgimenti tecnici obbligatoriamente predisposti per limitare l'impatto acustico (es: la distribuzione e l'orientamento delle casse, diffusori e amplificatori, la potenza e la taratura degli impianti, l'ulteriore limitazione di orario...);

6. L'istanza viene trasmessa all'ARPA per la formulazione di osservazioni ed eventuali precisazioni in merito alla Relazione Previsionale di Impatto Acustico e la conclusione del procedimento avviene con provvedimento espresso (autorizzazione o diniego) da parte del Dirigente competente. Non è previsto il silenzio assenso.

7. Nel provvedimento autorizzativo in deroga, il Comune stabilisce:

- i valori limite in deroga, espressi in LAeq;
- la durata della manifestazione e il numero degli eventi;
- le limitazioni di orario;
- le eventuali prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore e di nominare tra il proprio personale una figura che si preoccupi di curare i rapporti con i residenti maggiormente interessati delle emissioni sonore, al fine di minimizzare le tensioni ed evitare contenziosi. Se ritenuto opportuno, lo stesso titolare, gestore o organizzatore dell'evento può assumere in prima persona il ruolo di curatore dei rapporti con i residenti più interessati dalle emissioni sonore provenienti dalla sua attività.

8. L'autorizzazione rilasciata deve essere tenuta presso il luogo ove viene esercitata la manifestazione, da esibire nel caso di verifiche e controlli da parte degli Enti preposti e altresì visibile ai cittadini.

9. Venti giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, è facoltà del titolare della stessa richiedere, con

motivata istanza, la proroga, alle medesime condizioni di esercizio della manifestazione in corso.

In tal caso, l'istanza deve essere corredata dalla dichiarazione del tecnico competente in acustica che anche gli ulteriori eventi (di cui deve essere precisato il numero e la tipologia) rispettano il valore limite dell'autorizzazione originaria, viceversa dovrà essere presentata una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico aggiornata. Resta facoltà dell'Amministrazione il rilascio della proroga, fatte salve le dovute verifiche, anche alla luce di eventuali esposti segnalazioni pervenuti.

10. L'istanza di proroga deve essere redatta utilizzando il modulo predisposto disponibile sul sito internet del Comune di Cuneo e deve pervenire in modalità telematica con congruo anticipo e comunque non meno di 20 (venti) giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il modulo può anche essere portato personalmente all'Ufficio Protocollo del comune che provvede poi a trasmetterlo alle autorità competenti.

Le istanze prodotte in forma diverse da quella descritte al presente comma verranno rigettate.

11. In zone particolarmente sensibili o in classe I della zonizzazione acustica, ovvero destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, potranno essere imposte restrizioni, sia per quanto riguarda i limiti di deroga che gli orari di esercizio della manifestazione temporanea.

#### **ARTICOLO 4.3 MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA O INTERESSE PUBBLICO O ORGANIZZATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE E CONCERTI DI PREGIO COMUNALE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

1. Le manifestazioni temporanee di particolare rilevanza, o interesse pubblico, nonché quelle organizzate direttamente dall'amministrazione comunale tramite i propri uffici/Servizi e i concerti dichiarati di pregio comunale organizzati dal Comune potranno essere autorizzate in deroga alle procedure di cui sopra, previa deliberazione della Giunta Comunale, con il parere della Consulta comunale delle attività musicali e degli spettacoli pubblici.

La suddetta deliberazione nel riconoscere l'interesse pubblico o la rilevanza della manifestazione medesima, ne stabilisce i requisiti e le condizioni di svolgimento, la durata, gli orari e gli eventuali limiti in deroga.

2. La conclusione del procedimento avviene con provvedimento espresso da parte del Dirigente proponente la deliberazione della Giunta Comunale, in conformità alle indicazioni di cui alla Delibera di Giunta sopra indicata.

#### **ARTICOLO 4.4 MANIFESTAZIONI ED EVENTI ALL'INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI DI VICINATO**

1. All'interno dei pubblici esercizi ed esercizi di vicinato e, similmente, nei circoli privati che esercitano attività di somministrazione, sono consentiti eventi della durata massima di una giornata, ripetuti per un numero massimo di 15 giorni non consecutivi nell'arco dell'anno solare, nel rispetto dei seguenti limiti e orari:

- all'interno del locale 90 dB(A), per un tempo di osservazione equivalente alla durata dell'evento, che non si potrà protrarre oltre le ore 24,00 e, durante il venerdì e sabato, nella stagione estiva che va dal primo weekend di Giugno al primo weekend di Settembre, oltre le 01.00. Nella fascia di orario compresa tra le 24.00 e le 01.00 si dovrà comunque verificare un abbassamento dei livelli di emissioni sonore rispetto all'orario precedente, pur

essendo consentito l'uso di suoni.

2. In tal caso, il titolare dell'attività presenta la comunicazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, redatta utilizzando il modulo predisposto disponibile sul sito internet del Comune di Cuneo che deve pervenire in modalità esclusivamente telematica, con congruo anticipo e comunque non meno di 7 (sette) giorni prima dell'evento. Il modulo può anche essere portato personalmente all'Ufficio Protocollo del Comune che provvede poi a trasmetterlo alle autorità competenti. Le comunicazioni prodotte in forma diversa da quella descritta al presente comma verranno rigettate.

3. La comunicazione si intende efficace qualora non vengano comunicati i motivi ostativi alla stessa.

4. La comunicazione deve essere tenuta presso il luogo ove viene esercitata la manifestazione, da esibire nel caso di verifiche e controlli da parte degli Enti preposti e altresì visibile ai cittadini.

#### **ARTICOLO 4.5 MANIFESTAZIONI ED EVENTI NEI DEHORS**

1. Il dehors può essere liberamente utilizzato, durante gli orari di apertura dell'attività, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di inquinamenti acustico nonché delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di concessioni e nel rispetto della disciplina riguardante il regolamento comunale dell'utilizzo del suolo pubblico".

Nello specifico, per quanto concerne l'aspetto acustico, i limiti da rispettare sono quelli stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale per la classe di appartenenza.

2. Le attività di intrattenimento, comprese quelle che fanno uso di emissioni sonore, sono consentite per la durata massima di una giornata, ripetute per un numero massimo di 12 giorni non consecutivi nell'arco dell'anno solare. I limiti di deroga e gli orari per tali eventi non potranno superare quelli stabiliti al precedente art. 4.1 riguardante le Manifestazioni temporanee soggette a comunicazione di deroga.

3. In tal caso il titolare del dehor presenta la comunicazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445/200, redatta utilizzando il modulo predisposto disponibile sul sito internet del Comune di Cuneo che deve pervenire in modalità telematica con congruo anticipo e comunque non meno di 7 (sette) giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Il modulo può anche essere portato personalmente all'Ufficio Protocollo del Comune che provvede poi a trasmetterlo alle autorità competenti. Le comunicazioni prodotte in forma diversa da quella descritta al presente comma verranno rigettate.

4. La comunicazione si intende efficace qualora non vengano comunicati i motivi ostativi alla stessa. La comunicazione deve essere tenuta presso il luogo ove viene esercitata la manifestazione, da esibire nel caso di verifiche e controlli da parte degli Enti preposti e altresì visibile ai cittadini.

#### **ARTICOLO 4.6 - MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' ESTIVE AGGIUDICATE A SEGUITO DI BANDO PUBBLICO**

1. Gli aggiudicatari di eventuali "Bandi per l'assegnazione di spazi pubblici per lo svolgimento di attività estive temporanee", dovranno presentare apposita istanza per l'autorizzazione in deroga della manifestazione e degli eventi nella stessa previsti.

2. All'interno della manifestazione potranno essere autorizzati eventi, in deroga alla zonizzazione acustica comunale, per un numero massimo di 2 giorni nell'arco di ogni settimana.

3. L'orario massimo consentito per la manifestazione e gli eventi previsti nel corso della stessa è stabilito nelle ore 24:00 e non è derogabile. Durante il venerdì e sabato, nella stagione estiva che va dal primo weekend di Giugno al primo weekend di Settembre, è prevista una fascia di tolleranza fino alle ore 01.00. Nella fascia di orario compresa tra le 24.00 e le 01.00 si dovrà comunque verificare un abbassamento dei livelli di emissioni sonore rispetto all'orario precedente, pur essendo consentito l'uso di suoni.

4. Il valore limite in deroga per gli eventi previsti nel corso della manifestazione sarà stabilito dal Comune sulla scorta di quanto contenuto nella valutazione previsionale di impatto acustico e tenuto conto delle osservazioni/precisazioni fornite a riguardo da ARPA, in ogni caso tale limite non potrà superare gli 80 dB(A). Nei restanti giorni della manifestazione dovrà essere rispettato il limite di 60 dB(A).

5. L'istanza, in bollo, di autorizzazione in deroga deve essere redatta utilizzando il modulo predisposto disponibile sul sito internet del Comune di Cuneo e deve pervenire in modalità telematica entro 5 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione da parte del competente Servizio. Il modulo può anche essere portato personalmente all'Ufficio Protocollo del Comune che provvede poi a trasmetterlo alle autorità competenti. Le istanze prodotte in forma diversa da quella descritta al presente comma verranno rigettate.

6. L'istanza deve essere corredata dalla Relazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta da tecnico competente in acustica (come meglio definito dall'art.2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447) e nello specifico, la previsionale deve rendere conto degli effettivi eventi che verranno organizzati nell'arco dell'intera manifestazione, in particolare deve contenere:

- sintetica descrizione dell'intera manifestazione, elenco delle sorgenti sonore presenti e periodo complessivo nel quale si svolge la manifestazione;
- dettagliato calendario e tipologia degli eventi;
- valutazione dei LAeq stimati presso il ricettore maggiormente esposto, riferiti sia alla manifestazione nel suo complesso, che agli eventi specifici;
- planimetria dettagliata con l'indicazione, dell'eventuale posizione del palco, della fonte del rumore, l'orientamento dei diffusori acustici, in modo tale che risulti il possibile impatto acustico verso i recettori più sensibili ubicati in prossimità dell'area interessata dalla manifestazione;
- accorgimenti tecnici predisposti per limitare l'impatto acustico (es: la distribuzione e l'orientamento delle casse, diffusori e amplificatori, la potenza e la taratura degli impianti, l'ulteriore limitazione di orario...);
- l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

7. L'istanza viene trasmessa all'ARPA per la formulazione di osservazioni ed eventuali precisazioni in merito alla

Relazione Previsionale di Impatto Acustico e la conclusione del procedimento avviene con provvedimento espresso (autorizzazione o diniego) da parte del Dirigente competente. Fino al rilascio del medesimo non sarà consentito lo svolgimento di eventi in deroga. Non è previsto il silenzio assenso.

8. Nel provvedimento autorizzativo in deroga, il Comune stabilisce:

- i valori limite in deroga per la manifestazione e gli eventi, espressi in LAeq;
- la durata della manifestazione e il numero degli eventi;
- le limitazioni di orario;
- le eventuali prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- l'obbligo per il titolare di informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore;
- l'obbligo per il titolare di effettuare, su espressa richiesta del Comune, la verifica del rispetto dei limiti concessi in deroga, per almeno 2 eventi programmati nel corso della manifestazione.

9. L'autorizzazione rilasciata deve essere tenuta presso il luogo ove viene esercitata la manifestazione, da esibire nel caso di verifiche e controlli da parte degli Enti preposti e altresì visibile ai cittadini.

10. In zone particolarmente sensibili o in zona I della zonizzazione acustica, ovvero in prossimità di aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, il bando potrà imporre restrizioni, sia per quanto riguarda i limiti di deroga che gli orari di esercizio della manifestazione temporanea. In tal caso la previsionale di impatto acustico dovrà dimostrare il rispetto dei limiti in deroga imposti dal bando.

11. Trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, è facoltà del titolare della stessa richiedere, con motivata istanza, la proroga, alle medesime condizioni di esercizio della manifestazione in corso. In tal caso l'istanza deve essere corredata dalla dichiarazione asseverata del tecnico competente in acustica che anche gli ulteriori eventi (di cui deve essere precisato il numero e la tipologia) rispettano il valore limite dell'autorizzazione originaria, viceversa dovrà essere presentata una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico aggiornata. Resta facoltà dell'Amministrazione il rilascio della proroga, fatte salve le dovute verifiche, anche alla luce di eventuali espostisegnalazioni pervenuti.

12. L'istanza, in bollo, di proroga deve essere redatta utilizzando il modulo predisposto disponibile sul sito internet del Comune di Cuneo e deve pervenire in modalità telematica con congruo anticipo e comunque non meno di 30 (trenta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione. Il modulo può anche essere portato personalmente all'Ufficio Protocollo del Comune che provvede poi a trasmetterlo alle autorità competenti. Le istanze prodotte in forma diversa da quella descritta al presente comma verranno rigettate.

#### **ARTICOLO 5 - CONTROLLO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE NEL TERRITORIO COMUNALE**

1. Il Comune esercita le attività di controllo circa il rispetto del presente Regolamento e delle condizioni di esercizio delle manifestazioni e degli eventi.

2. Le attività di verifica del rispetto dei valori limite in deroga verranno svolte tramite la competente Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

3. In particolare, durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee ed eventi, a seguito di esposto/segnalazione, potrà essere richiesto al responsabile della manifestazione e/o evento l'effettuazione delle rilevazioni fonometriche ritenute necessarie per verificare il rispetto dei limiti acustici in deroga.

Il professionista abilitato dovrà certificare, mediante dichiarazione asseverata, le risultanze delle proprie rilevazioni fonometriche, utilizzando il modulo predisposto. Qualora il responsabile della manifestazione non provvedesse all'effettuazione delle suddette rilevazioni fonometriche, il Comune potrà procedere all'accertamento avvalendosi di ARPA. In tal caso sono a carico del titolare dell'autorizzazione di deroga i costi connessi alle attività di controllo effettuate da ARPA, fatturati secondo il tariffario vigente.

4. La verifica dei valori limite in deroga sarà effettuata in facciata al ricettore maggiormente esposto alla sorgente emissiva in termini di LAeq, come definito dal DM 16 marzo 1998. Tale parametro dovrà essere verificato su base oraria per tutta la durata della manifestazione-evento su base oraria per l'intera giornata lavorativa.

5. In caso di controlli strumentali non viene applicato in nessun caso il limite differenziale né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali, e tonali a bassa frequenza. Non viene altresì considerato il limite di emissione previsto dalla classe acustica di appartenenza dell'area in cui viene esercitata l'attività oggetto di autorizzazione in deroga.

6. Qualora si rilevassero violazioni agli orari e ai limiti della deroga, sia essa comunicata o autorizzata, si procederà ad applicare il regime sanzionatorio di cui al successivo art. 6, oltre all'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni, ivi compresa la facoltà di imporre limitazioni all'orario di esercizio della manifestazione, fino all'eventuale revoca della deroga acustica rilasciata.

7. Nel caso di violazioni plurime e ripetute (quantificabili in un numero non inferiore a 5) del seguente regolamento da parte dello stesso soggetto, il Comune può riservarsi la facoltà di non rilasciargli deroghe e di considerare nulle eventuali comunicazioni in deroga, qualora provenienti dal soggetto reo delle frequenti violazioni, per una durata non inferiore a 1 mese e non superiore a 3 mesi.

8. Il Comune attiva un indirizzo email sul sito ufficiale del Comune dedicato appositamente ed esclusivamente a raccogliere segnalazioni e reclami, da parte dei cittadini, di eventuali violazioni del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 6 REGIME SANZIONATORIO**

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento e alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa da €.258,00 a €.10.329,00 ai sensi dell'art.10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n.447.

#### **ARTICOLO 7 ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO COMUNALE PER LE ATTIVITA' MUSICALI E GLI SPETTACOLI**

Il Comune di Cuneo, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, promuove la cultura e le arti e ritiene che la musica sia parte importante del patrimonio culturale della città. In base agli articoli 64 e 65 dello Statuto Comunale, Il Comune promuove la creazione di un Osservatorio Comunale per le attività musicali e gli spettacoli. L'Osservatorio si prefigge i seguenti obiettivi:



- Instaurare un dialogo permanente e costruttivo tra le attività produttive, in particolare modo i rappresentanti dei locali pubblici e di intrattenimento, la cittadinanza, con particolare riferimento alle persone più vicine in termini di residenza ai locali pubblici, e il mondo delle istituzioni.
- Dirimere le controversie e i contrasti tra residenti e i rappresentanti dei locali pubblici e di intrattenimento al fine di evitare, per quanto possibile, il prolungarsi di contenziosi legali e di cercare di realizzare una stagione musicale sostenibile e di qualità.
- Valutare, assieme all'Amministrazione Comunale, quali siano i concerti di pregio comunale, ai sensi della definizione dell'articolo 2 del presente regolamento.
- Esprimere pareri e formulare proposte sui provvedimenti presi dall'Amministrazione Comunale in materia di attività musicali e spettacoli.
- Vigilare e farsi portavoce di eventuali violazioni del presente regolamento.
- Valutare, nel corso del tempo, l'efficacia del regolamento e eventualmente proporre modifiche in senso migliorativo.

La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e al tavolo di concertazione è prevista la presenza delle seguenti categorie:

- un numero non inferiore a 2 nè superiore a 5 di rappresentanti delle categorie dei pubblici esercenti e delle attività produttive, in particolare dei pubblici esercizi e dei locali pubblici.
- un numero nè inferiore a 3 nè superiore a 6 di rappresentanti del mondo dell'amministrazione comunale (di cui almeno uno in rappresentanza delle minoranze in sede consiliare comunale). Per amministrazione comunale si intende: consiglieri comunali, l'assessore con delega alla cultura e allo spettacolo, funzionari pubblici comunali addetti all'ufficio cultura, spettacoli e tempo libero o con delega da parte dell'assessore competente.
- rappresentanti dei cittadini residenti nelle aree maggiormente interessate dai locali cittadini, in suddivisione dei quartieri dove si concentra la maggioranza dei locali pubblici, in un numero comunque non inferiore a 3 nè superiore a 6. I comitati di quartiere maggiormente interessati, per vicinanza, dai locali e dai pubblici esercizi cittadini dovranno farsi carico del procedimento elettivo dei cittadini che entreranno a far parte dell'Osservatorio. Tutti i cittadini maggiori di 18 anni possono venire eletti e far parte dell'Osservatorio come rappresentanti dei cittadini purchè siano residenti in una delle aree dove si concentra la maggioranza dei locali ed esercizi pubblici.
- un rappresentante tecnico competente in acustica
- un numero non inferiore a 2 nè superiore a 5 di rappresentanti delle associazioni culturali più rappresentative presenti nella città, presenti nell'Albo Comunale delle associazioni.

L'Osservatorio può essere convocato e sentito dalla Giunta Comunale o dal Sindaco o dall'Assessore Competente qualora la maggioranza dei membri dell'Osservatorio lo richieda. In tal caso la Giunta

Comunale provvederà a calendarizzare l'incontro che comunque dovrà avvenire in un termine stabilito non superiore a 15 giorni dalla data di richiesta dell'incontro.

L'Osservatorio non ha degli orari fissi ma si può prefissare, in generale, come calendario lo svolgimento di un minimo di 6 sedute l'anno di cui almeno 3 dedicate alla programmazione della stagione concertistica musicale e degli spettacoli. Ogni proposta o parere dell'Osservatorio è valido se la maggioranza dei membri è favorevole.

Per i compiti dell'Osservatorio indicati dal presente articolo, i membri dell'Osservatorio hanno la facoltà di effettuare audizioni pubbliche e/o richiedere il parere di esperti. Le sedute dell'Osservatorio sono pubbliche e aperte alle osservazioni del pubblico.

L'Osservatorio attiva anche un indirizzo email a cui i cittadini possono scrivere per segnalazioni, pareri e richieste e le attività dell'Osservatorio vengono documentate con regolarità tramite una pagina dedicata sul sito ufficiale del Comune di Cuneo.

#### **ARTICOLO 8 ABROGAZIONI E VALIDITA'**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esso incompatibili.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico e di disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

#### **RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

Attualmente il Comune di Cuneo risulta dotato di un Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.), al cui interno è prevista la zonizzazione del territorio comunale, ma risulta sprovvisto di un regolamento di attuazione dello stesso piano.

La materia oggetto del presente Regolamento è normata:

dalla Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e, in particolare, dagli articoli:

- Art.4, comma 1, lettera g), che affida alle Regioni la definizione con legge, delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esse comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi;

- Art.6, comma 1, lettera e) che affida alla competenza dei Comuni l'adozione di Regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale ai fini della tutela dell'inquinamento acustico;

- Art.6, comma 1, lettera h) in base al quale è di competenza dei Comuni l'autorizzazione, anche in deroga, ai valori limite di cui all'art.2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

dalla disciplina regionale, in particolare la Legge Regionale 52 del ottobre 2000, "Disposizioni per la tutela

dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

Regolamento Comunale dei Dehor e padiglioni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.1 del 26 gennaio 2015

Legge regionale n. 11 del 7 aprile 2009 "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte"

Articolo 9 della Costituzione

Statuto Comunale di Cuneo (articoli 64 e 65)

Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02 sulla determinazione e gestione del rumore ambientale (G.U.C.E. 18/07/02)

Codice Penale art. 659

DPCM 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti

DPCM Aprile 1999 n 215 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

